

Codice DB1110

D.D. 21 aprile 2011, n. 331

Sostegno allo sviluppo rurale: regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1320/2006. Azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007 - Disposizioni applicative per le domande di pagamento - Campagna 2011

Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio e ss.mm.ii sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006.

Considerato che il reg. CE 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al nuovo regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. CE 2603/1999.

Visto che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di ulteriori modifiche, successivamente con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, annovera, tra gli interventi in esso sviluppati, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. CE 1290/2005.

Visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. CE 1698/2005 ha abrogato il reg. CE 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. CE 1257/99 prima di tale data.

Visto che il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005, rende ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006.

Visto il Decreto 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga".

Visto il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze.

Considerato il Decreto n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 22.12.2009 recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, ed in particolare l'art. 26 *Norme di rinvio* che può essere applicato alle domande presentate ai sensi del reg. CE 1257/99 e del reg. CEE 2078/92 nel caso in cui risulti più favorevole al beneficiario.

Visto che è in corso di emanazione una modifica al citato Decreto 30125 che consente di applicare i sistemi delle riduzioni, delle esclusioni e delle decadenze derivanti dal D.M. 159/98 e dal medesimo

D.M. modificato, alle riduzioni delle superfici e/o delle unità di bestiame adulto effettuate entro il 31 dicembre 2011 rispetto alle superfici e/o delle unità di bestiame adulto a suo tempo dichiarate dai beneficiari del reg. CEE 2078/92 e/o della misura F del PSR 2000-2006.

Tenuto conto che permangono in corso di impegno domande ai sensi delle azioni decennali F4 e F7 del PSR 2000-2006 e domande ai sensi del ritiro ventennale dei seminativi di cui al reg. CEE 2078/92 e che per tali domande è prevista la presentazione di domande di pagamento nel 2011.

Tenuto conto che, a seguito dell'abrogazione del reg. CE 1257/99 (che a sua volta ha abrogato il reg. CEE 2078/92) non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tali regolamenti né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni originariamente prevista.

Visto che al regime del reg. CE n.1257/99 viene applicato il reg. CE n.817/2004 e parzialmente il reg. CE n. 796/2004 per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo.

Visto che il reg. (CE) 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009, nonostante sia stato abrogato dal reg. CE 1122/2009, resta ancora in vigore ed applicabile alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2010.

Considerato che le spese determinate dalle domande agroambientali in corso dai precedenti regimi incidono sulle risorse finanziarie disponibili fino al 2013 per le domande relative alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" e che queste spese sono state previste nel par. 10 del cap. 5.3.2.1.4 del PSR 2007-2013, non vengono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti agli ampliamenti di impegni preesistenti, salvo nel caso dell'azione F7, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% della superficie agricola utilizzata.

Preso atto che occorre garantire la continuità del finanziamento dei contratti ai sensi dei quali gli agricoltori hanno assunti gli impegni pluriennali tuttora in corso.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19, operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 –

19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari. Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del reg. CE 885/06 (n. 0001003 del 25/01/2008) come organismo pagatore sul territorio della regione Piemonte e visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega vigenti tra l'ARPEA e gli Enti delegati.

Visti i Manuali procedimentali di Arpea (Agenzia regionale per le Erogazioni in agricoltura) e la D.D. n. 464 del 4.6.2009 che ha definito l'attribuzione delle rispettive competenze dell'Assessorato regionale agricoltura e dell'Arpea in materia di sviluppo rurale.

Preso atto della Determinazione n. 51-2011 dell'Area autorizzazione pagamenti-tecnico di Arpea in data 29 marzo 2011 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i . Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i." che ha regolamentato la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2011.

Visto che ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 l'autorità competente per la gestione del PSR 2007-2013 è la Regione Piemonte e che questa funzione è attribuita, secondo quanto riportato dal cap. 11.1 del PSR medesimo, al dirigente pro-tempore della Direzione regionale agricoltura, firmatario della presente.

Dato atto che l'allegato della presente determinazione è stato sottoposto alla valutazione tecnica delle espressioni organizzate del mondo agricolo, delle Amministrazioni Provinciali, delle Comunità montane e dell'Arpea mediante consultazione telematica in data 30 marzo 2011 ed alla consultazione del Comitato ex art. 8 della Legge regionale n. 17 del 1999 nel corso della seduta del 13 aprile 2011, recependone le osservazioni , ove possibile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 ai sensi dell'art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR:

1) di approvare le disposizioni applicative relative alle domande di pagamento della campagna 2011, la cui presentazione è regolamentata dal Manuale delle procedure della misura 214 (che prevede anche i trascinamenti dei precedenti periodi di programmazione) dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e dalla determinazione Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011, per la prosecuzione degli impegni agroambientali assunti ai sensi del reg. (CEE) n. 2078/92 e del reg. (CE) n. 1257/99.

Trattasi rispettivamente:

- a. degli impegni assunti ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del Programma agroambientale (PAR) di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- b. degli impegni assunti ai sensi dell'azione decennale F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006;
- c. degli impegni assunti ai sensi dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del PSR 2000-2006.

Tali disposizioni applicative, contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente Determinazione, constano di 2 parti:

- I Disposizioni generali, valide per tutte le azioni elencate;
- II Disposizioni specifiche per intervento.


2) di prevedere per la campagna in oggetto, compatibilmente alla quota di cofinanziamento da parte dell'Unione europea e dello Stato, il finanziamento di tutte le domande di pagamento di cui al punto 1, a condizione che rispondano ai criteri di ammissibilità del PAR o del PSR 2000-2006, del bando che ha disposto la presentazione delle domande di aiuto, delle presenti disposizioni e che siano conformi alle verifiche previste, tra cui il sistema integrato di gestione e di controllo.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

**Sostegno del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale)
ai sensi del reg. CE n. 1320/2006**

***Misure agroambientali approvate dalla Commissione UE
anteriormente al 1° gennaio 2007:***

- REG. CEE N. 2078/92: Intervento F

- REG. CE N. 1257/99: Misura F

**Disposizioni applicative per le domande di prosecuzione
Campagna 2011**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PROCEDURE
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO
3. VERIFICA DI *BASELINE* E IMPEGNI
4. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
5. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO
 - 5.1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR 2007-2013
 - 5.2. RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI
6. RINVIO

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

- 1 - REG. CEE n. 2078/92 - RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE
 - 1.1 BENEFICIARI
 - 1.2 REQUISITI
 - 1.3 DURATA
 - 1.4 LOCALIZZAZIONE
 - 1.5 IMPEGNI
 - 1.6 RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO
 - 1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
- 2 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)
 - 2.1 RIDUZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO
 - 2.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 2.3 - AZIONE F4: RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI
 - 2.4 - AZIONE F7: CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni riguardano:

- la prosecuzione di impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento **F** "**Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione**" del *Programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92*;
- la prosecuzione di impegni assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale **F4** "**Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali**" del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006*;
- la prosecuzione di impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale **F7** "**Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica**" del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006*.

1. PROCEDURE

Con la Determinazione n. 51-2011 in data 29.03.2011 l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ha stabilito le procedure relative, tra l'altro, alle domande di pagamento di misure agroambientali approvate prima del 1° gennaio 2007, oggetto anche delle presenti disposizioni.

In particolare, essa ha definito:

- l'ambito di applicazione e le tipologie di beneficiari cui l'atto è rivolto;
- la qualità delle dichiarazioni e dei dati sottoscritti all'atto della presentazione delle domande di pagamento;
- la finalità della presentazione;
- i termini di presentazione;
- la presentazione eventuale di domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. CE n. 1122/2009;
- la presentazione eventuale di domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del reg. CE n. 1122/2009;
- le competenze e lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le modalità di calcolo e l'applicazione delle esclusioni e delle riduzioni in caso di difformità;
- le modalità di ricorribilità dei provvedimenti.

Pertanto, per gli argomenti elencati si fa riferimento alla Determinazione di ARPEA n. 51-2011 in data 29.03.2011.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Il beneficiario degli aiuti, in ogni anno del periodo di impegno successivo al primo, è tenuto a presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi, riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia presentata entro la data di ritardo ammissibile (indicata dall'Arpea nella Determinazione n. 51-2011 del 29.03.2011), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta a condizione che

essa sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e che sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportune verifiche amministrative e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'importo che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione dall'aiuto.

3. VERIFICA DI BASELINE E IMPEGNI

A norma del reg. CE n. 1257/99 e del reg. CE n. 817/2004, il controllo sul rispetto della buona pratica agricola normale (BPA) riguarda l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali è verificato in riferimento alle superfici interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

4. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 (art. 26, commi 3 e 4) prevede la possibilità di non applicare le riduzioni, esclusioni o le decadenze per difformità nei confronti di agricoltori che abbiano effettuato entro il 31.12.2010 modifiche in riduzione delle superfici (e/o delle UBA) a suo tempo dichiarate, in riferimento a impegni pluriennali assunti nel periodo 2000-2006 ai sensi del reg. CE 1257/99 o assunti precedentemente ai sensi del reg. CEE 2078/92.

In proposito si segnala che è in corso di predisposizione una modifica del citato D.M. n. 30125 con la quale, se approvata, potrebbero non essere applicate penalizzazioni per le modifiche in riduzione effettuate fino al 31.12.2011.

5. ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI PAGAMENTO

5.1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR 2007-2013

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Ai sensi del reg. CE del Consiglio n. 1320/2006 i pagamenti a sostegno dello sviluppo rurale da effettuarsi dopo il 31/12/2006 sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi della Misura F e del reg. CEE 2078/92 verranno applicate le medesime regole di esclusione applicate ai beneficiari del PSR 2007-2013, riportate di seguito.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi, inoltre, dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti

delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale per ogni anno di impegno. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;

- 2) rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
- 3) aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 4) aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
- 5) non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- 6) non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare per una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della

Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;
- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.

Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:

- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
- il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano:

- in fase di erogazione degli aiuti: l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano:

- in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

5.2. RIDUZIONI O ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' O VIOLAZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche o documentali e/o delle norme di BPA comporta l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle disposizioni applicative regionali, in merito alle conseguenti riduzioni o esclusioni di premio nell'ambito dello sviluppo rurale.

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli articoli 70, 71 e 72 del reg. CE 817/2004.

Nel caso di inadempienze riscontrate a carico degli impegni tecnici verrà applicata la disciplina attuativa ed integrativa rispetto ai regolamenti citati al par. 1, ossia le disposizioni regionali in materia di impegni essenziali ed accessori del PSR 2000-2006 o del reg. CEE 2078/92.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22.12.2009 all'art. 26 *Norme di rinvio*, prevede l'applicazione:

- a) nel caso di violazioni di misure agroambientali di cui al reg. CEE 2078/92:
del D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze
e la norma applicativa regionale: D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
- b) nel caso di violazioni di misure agroambientali di cui al reg CE n. 1257/99:
del D.M. 6306 del 4.12.2002 recante disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/2002
e la norma applicativa regionale : Determinazioni n. 152 del 21/07/2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 29/07/2004), n. 90 dell'1/06/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 9/06/2005) e n. 279 del 21/11/2005 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 9/02/2006) per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;

Tuttavia, secondo il comma 2 dello stesso art. 26 è possibile applicare le disposizioni del medesimo DM n. 30125 nel caso risultino più favorevoli al beneficiario.

6. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 (Agricoltura) e ARPEA sono incaricate, per quanto di rispettiva competenza, di emanare eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere emanate disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER INTERVENTO

1 - REG. CEE n. 2078/92 - RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

Non sono ammissibili nuove domande di adesione a interventi del *Programma Regionale Agroambientale* (PAR) di attuazione del *regolamento (CEE) 2078/92*, in quanto abrogato, né il prolungamento di impegni già assunti oltre la scadenza inizialmente prevista.

E' invece richiesto il completamento del periodo di impegno originario per il ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione, unico intervento del PAR che a causa della sua durata ha ancora impegni in corso di attuazione.

1.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F del PAR (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione).

1.2 REQUISITI

I terreni oggetto dell'intervento devono essere stati coltivati a seminativo a partire dall'annata agraria 1992-1993, fino all'annata precedente quella di assunzione dell'impegno. Il rispetto di tale requisito deve essere stato adeguatamente documentato all'epoca della presentazione della domanda.

Sono equiparati a seminativo i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) 2328/1991 per i quali sia terminato il periodo di impegno riferito a tale regolamento.

Per le superfici ricadenti in parchi e riserve naturali, è richiesto il *nulla osta* rilasciato dalle competenti Autorità ambientali.

1.3 DURATA

Gli impegni hanno una durata di 20 anni.

1.4 LOCALIZZAZIONE

Secondo quanto stabilito dal PAR, possono essere interessate dall'intervento le seguenti zone:

- zone vulnerabili ai sensi della direttiva CEE 676/1991;
- aree di riserva naturale;
- aree di parco naturale;
- zone di pre-parco e zone di salvaguardia;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- fasce fluviali fino a una distanza di 150 metri dall'argine.

1.5 IMPEGNI

Il Programma agroambientale regionale (approvato con D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.1994 e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996) richiede l'attuazione dei seguenti impegni:

- ritirare dalla produzione per venti anni i terreni oggetto dell'intervento, avendo fornito, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, dimostrazione che a partire dall'annata 1992-93 le superfici in questione erano state coltivate a seminativo;
- presentare, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, un piano aziendale che preveda, oltre ai riferimenti delle superfici interessate, gli interventi di valorizzazione delle caratteristiche naturali del luogo, il loro mantenimento, la manutenzione e ripristino di siepi, filari, ecc.;
- non disperdere reflui, fanghi e liquami, né immetterli in fossi;
- non accumulare concimi organici;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi;
- non aprire cave o pozzi;
- non impiantare discariche di qualsiasi tipo;
- non effettuare stazzo di bestiame o pascolamento;
- mantenere o conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (sono consentiti i tagli colturali);
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni;
- effettuare la pulizia di fossi e canali garantendo il normale deflusso idrico;
- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione agricola;
- utilizzare solo la lotta biologica per la difesa delle specie arboree ed arbustive eventualmente presenti;
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali;

I terreni ritirati oggetto dell'intervento non devono dar luogo in alcun modo a produzione agricola vendibile.

1.6 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96, a eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 12 del reg. CE 746/96, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno e la successione nell'impegno non sia realizzabile.
Il reg. CE 746/96 ed il Decreto Ministeriale n. 159/98, che hanno dettato le modalità di applicazione del reg. CEE 2078/92, non avevano previsto una durata ritenuta significativa nel caso di impegni ventennali. In analogia con i criteri adottati nel Piano di Sviluppo Rurale, per l'intervento F del PAR la restituzione dei premi percepiti non è richiesta se l'agricoltore cessa definitivamente la propria attività dopo almeno 12 anni di applicazione dell'impegno, qualora il subentro nell'impegno non sia realizzabile;
- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 20% della superficie iniziale oggetto di impegno (PAR-Disposizioni generali, par. 9).

1.7 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Non è ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici.

2 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 MISURA F (AZIONI AGROAMBIENTALI)

Non sono ammissibili nuove domande di adesione alla misura F (pagamenti agroambientali) del *Piano di sviluppo rurale 2000-2006* di attuazione del *regolamento (CE) 1257/99*, in quanto abrogato, né il prolungamento degli impegni già assunti oltre la scadenza inizialmente prevista.

E' invece richiesto il completamento del periodo di impegno originario per le due azioni che hanno ancora contratti decennali in corso di attuazione:

- AZIONE F4 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;
- AZIONE F7 - Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica.

Di seguito si riportano disposizioni comuni a tali due azioni.

2.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, in conformità all'art. 36, par. 1 del reg. CE 817/2004, a eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 39 del reg. CE 817/2004, notificati all'Ente delegato competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno (almeno 6 anni dei 10 previsti) e la successione nell'impegno non sia realizzabile.
- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 2,5% all'anno della superficie iniziale oggetto di impegno, a partire dal 3° anno di esecuzione dell'azione (PSR 2000-2006 - cap. 6 *Procedure* lettera c) *Norme che regolano il periodo di attuazione*: Trasferimento dei terreni).

2.2 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Non è ammissibile a premio l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, tranne che nei casi specificati nella parte relativa all'azione F7.

2.3 - AZIONE F4: RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI

2.3.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale F4 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

2.3.2 REQUISITI

L'azione ha per oggetto terreni che nella campagna 1998-1999 siano stati coltivati a seminativi compresi fra quelli di seguito elencati: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, mais, riso, orticole, barbabietola da zucchero, piante sarchiate da foraggio, tabacco, colza e ravizzone, girasole, soia.

Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del reg. CEE 2328/91 il cui periodo di impegno sia terminato.

2.3.3 DURATA

Gli impegni hanno durata decennale.

2.3.4 LOCALIZZAZIONE

L'intervento era attivabile limitatamente nelle zone di protezione speciale (ZPS) relative alla direttiva 79/409/CEE ("Uccelli") e in siti di interesse comunitario (SIC) relativi alla direttiva 92/43/CEE ("Habitat").

2.3.5 IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare, su terreni ritirati dalla produzione, aree umide che devono rimanere sommerse dall'acqua per almeno 6 mesi all'anno e devono raggiungere entro la fine del terzo anno, e mantenere fino al termine del periodo di impegno, un'incidenza almeno pari al 75% della superficie aziendale oggetto dell'intervento. La superficie oggetto di impegno e non interessata dalle aree umide può essere destinata a vegetazione improduttiva, formazioni naturaliformi, camminamenti, ecc.
- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione e non ottenere produzione agricola vendibile;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi e non effettuare stazzo di bestiame e pascolamento;
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni, effettuando periodicamente lo sfalcio e/o la trinciatura dell'erba;
- mantenere e conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (fatti salvi i tagli colturali);
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali;
- non accumulare concimi organici, non impiantare discariche di rifiuti di qualsiasi tipo;
- non aprire cave, non destinare i terreni oggetto dell'azione ad attività produttive di qualsiasi tipo (es. campi da golf, maneggi).

Il progetto per la realizzazione dell'area umida deve essere autorizzato dall'Ente Parco (nel caso in cui le superfici ricadano nell'area protetta) o da altra Autorità competente.

Il documento di approvazione del progetto deve essere allegato alla domanda o comunicato successivamente all'Ente istruttore, entro un termine stabilito da quest'ultimo. A partire dall'anno in cui per la prima volta vengono realizzate aree umide, è richiesta l'indicazione delle epoche di sommersione dei terreni interessati dall'intervento. Eventuali variazioni al progetto o alle epoche di sommersione dei terreni devono essere comunicate tempestivamente all'Ente delegato.

2.3.6 ENTITA' DEGLI AIUTI

L'importo annuo degli aiuti è pari a 600 euro/ettaro

2.4 - AZIONE F7: CONSERVAZIONE E REALIZZAZIONE DI ELEMENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

2.4.1 BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che proseguono impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

2.4.2 DURATA

Gli impegni hanno durata decennale.

2.4.3 LOCALIZZAZIONE

L'intervento è applicabile all'intero territorio regionale.

2.4.4 IMPEGNI

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, in accordo con le disposizioni applicative regionali:

- aver realizzato e/o conservare uno o più elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica:
 - siepi arbustive e alberate;
 - filari, anche affiancati, e alberi isolati;
 - macchie, boschetti;
 - laghetti, stagni, maceri;
 - zone umide;
- sentieri e aree di sosta appositamente realizzati per consentire la fruizione pubblica ecocompatibile nell'ambito dei progetti collettivi;

- raggiungere entro il 3° anno di impegno un'incidenza complessiva di tali elementi compresa fra il 5 e il 10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di impegno (fatto salvo quanto di seguito specificato in merito alle variazioni della SAU durante il periodo di impegno).

Come previsto dal PSR 2000-2006, le aziende che partecipano a un progetto collettivo possono non soddisfare il requisito di incidenza minima sulla SAU, a condizione di raggiungere entro il terzo anno di impegno un'incidenza degli elementi di nuova realizzazione pari almeno al 50% della superficie aziendale interessata dall'azione.

- non distribuire fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci sulle superfici interessate dall'azione;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere;
- nel caso di siepi, filari e boschetti realizzati utilizzando piantine acquistate, aver presentato (o presentare) all'Ente delegato la relativa documentazione di acquisto, allegata alla domanda o, a integrazione di questa, entro un termine stabilito dall'Ente delegato.

2.4.4.1 Tipologia e dimensioni

Le formazioni arboree o arbustive devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Non è ammessa la presenza di cloni di pioppo ibrido euro-americano, ad eccezione degli ibridi geneticamente resistenti alla Marsonnina, né di alberi da frutto, tranne che in caso di conservazione di formazioni preesistenti e a condizione che essi costituiscano tratti lunghi meno di 30 metri e che la loro incidenza non superi il 20% della superficie totale dell'elemento considerato.

Gli elementi ambientali e paesaggistici, per poter essere considerati parte dell'agroecosistema e quindi ammissibili a finanziamento, dovranno essere contigui ad appezzamenti coltivati o trovarsi nelle loro immediate vicinanze.

Fra gli elementi oggetto di impegno ed eventuali superfici a bosco deve essere interposta una fascia coltivata larga almeno 30 metri (indipendentemente dal fatto che le superfici a bosco siano condotte dal beneficiario dell'aiuto o da altro soggetto). Al fine di favorire la connessione fra le superfici boscate e gli elementi oggetto dell'intervento, la fascia coltivata interposta può essere interrotta da elementi lineari di raccordo che sono ammissibili a finanziamento se rispondenti ai criteri dell'azione.

La fascia di separazione deve essere presente anche fra due boschetti di nuovo impianto perché questi siano ammissibili all'aiuto.

L'estensione di ciascuna macchia o boschetto non deve superare 0,5 ettari.

Le formazioni lineari (siepi, filari affiancati) devono presentare una larghezza massima di 30 metri; il rapporto tra lunghezza e larghezza deve essere almeno pari a 3. Le siepi non devono necessariamente presentare più piani di vegetazione.

In caso di mantenimento di formazioni preesistenti, il rispetto delle dimensioni massime di larghezza (elementi lineari) o di superficie (boschetti) non può essere conseguito con l'eliminazione di alberi o arbusti.

2.4.4.2 Specie ammissibili

Arboree

Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus),

Alnus (glutinosa, incana),

Betula pendula,

Carpinus betulus,

Celtis australis,
Fagus sylvatica,
Fraxinus (excelsior, ornus),
Juglans regia,
Laburnum anagyroides,
Ostrya carpinifolia,
Populus (alba, nigra, tremula),
Prunus avium,
Prunus padus,
Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),
Salix alba,
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis).

Arbustive

Amelanchier ovalis,
Berberis vulgaris,
Buxus sempervirens,
Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana,
Crataegus monogyna,
Euonimus europaeus,
Frangula alnus,
Hippophae rhamnoides,
Juniperus communis,
Ligustrum vulgare,
Malus communis,
Mespilus germanica,
Morus alba, Morus nigra,
Prunus mahaleb, Prunus spinosa,
Pyrus communis,
Rhamnus cathartica, Ribes petraeum,
Ribes uva-crispa,
Rosa canina,
Rubus idaeus,
Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea, triandra),
Sambucus nigra, Sambucus racemosa,
Sarothamnus scoparius,
Spartium junceum,
Viburnum lantana, Viburnum opulus.

2.4.4.3 Nuovi impianti.

Le siepi e i boschetti di nuovo impianto devono essere costituite da almeno 4 diverse specie arbustive o arboree, ciascuna delle quali abbia un'incidenza pari almeno al 10% della superficie totale dell'elemento considerato.

Nel caso di ripristino delle fallanze o di prolungamento di siepi o filari, si devono adottare le distanze di impianto che caratterizzano gli elementi preesistenti.

Nel caso di nuovi impianti deve essere rispettata la densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree.

2.4.4.4 Manutenzione

Sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della fascia arbustiva periferica e all'ottenimento o al mantenimento della corretta forma della chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati.

Nel caso di nuovi impianti (e anche di piante sparse collocate ad integrazione di siepi preesistenti) per i primi 3 anni il terreno dovrà essere mantenuto libero da infestanti mediante lavorazioni meccaniche o pacciamatura. Eventuali piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Le superfici interessate dagli elementi paesaggistici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

2.4.4.5 *Lagheti e stagni.*

Lagheti e stagni devono presentare una superficie minima di 0,25 ha, con presenza permanente o temporanea di acqua durante il corso dell'anno. Sono esclusi i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura e quelli derivanti da cave di prestito.

La superficie effettivamente interessata dallo specchio d'acqua comprende anche le sponde. Tale superficie può essere contornata in tutto o in parte da formazioni arbustive e arboree. In questo caso la fascia di rispetto inerbita deve circondare l'insieme costituito dalla superficie effettivamente interessata e dalle formazioni che la contornano.

2.4.4.6 *Fascia di rispetto.*

Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri. La fascia di rispetto può mancare soltanto nel caso di elementi preesistenti che si estendano fino ai confini del terreno condotto dal beneficiario, limitatamente al lato o ai lati disposti lungo tali confini.

Il controllo dell'inerbimento della fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante sfalcio e/o trinciatura, lasciando l'erba sfalcata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere effettuato prima della seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiatei di varie specie di uccelli.

2.4.4.7 *Incidenza dell'azione sulla SAU aziendale*

Nella *superficie interessata dall'azione* viene conteggiata anche la superficie delle fasce di rispetto inerbite che devono circondare gli elementi ambientali e paesaggistici.

In merito della *superficie su cui va calcolata l'incidenza dell'azione*, come criterio generale non devono essere considerati i terreni destinati all'arboricoltura da legno, inclusi i pioppeti, in quanto non compresi nella SAU aziendale.

Tuttavia, considerato che nei primi anni di attuazione dell'intervento le superfici a pioppeto sono state talvolta conteggiate nell'ambito della SAU (secondo un criterio seguito in passato dallo stesso ISTAT), e che un quesito al riguardo è stato posto alla Regione quando i beneficiari degli aiuti, a seguito dell'applicazione degli impegni, avevano già subito perdite di ricavi e spese improduttive, le disposizioni applicative regionali hanno ritenuto che nella determinazione della superficie su cui calcolare l'incidenza dell'azione si dovessero considerare anche i pioppeti, qualora fossero determinanti per evitare il superamento dell'incidenza massima del 10%.¹

La superficie su cui viene calcolata l'incidenza dell'azione non comprende i pascoli ove nel periodo di estivo si conducono gli animali in alpeggio, in quanto nettamente separati dai terreni oggetto di impegno.²

¹ circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

² circolare regionale n.16696 del 22/11/2006

2.4.4.8 Variazioni della SAU durante il periodo di impegno

Qualora la SAU aziendale, in corso di impegno, aumenti in misura tale da far scendere al di sotto del 5% l'incidenza della superficie interessata dall'azione F7, le disposizioni applicative regionali hanno previsto che l'agricoltore, in analogia con quanto stabilito dal PSR per i primi anni del periodo di impegno, debba incrementare gradualmente la superficie oggetto dell'intervento in modo da raggiungere nuovamente l'incidenza minima del 5% nell'arco di 3 anni, o comunque entro la scadenza del periodo di impegno.

Qualora, viceversa, una riduzione della SAU aziendale determini il superamento dell'incidenza massima del 10%, viene finanziato il mantenimento dell'impegno sulla superficie precedentemente assoggettata all'azione.³

2.4.5 PROGETTI COLLETTIVI

Le domande possono essere inserite in progetti riguardanti più aziende agricole, finalizzati alla conservazione o al ripristino delle "reti ecologiche" e degli aspetti tradizionali del paesaggio agrario, nel caso dei progetti collettivi, gli interventi attuati nelle aziende coinvolte vengono fra loro coordinati nell'ambito un disegno più ampio, determinando maggiori benefici ambientali, paesaggistici e sociali. Qualora gli impegni siano rispettati, l'inserimento in un progetto collettivo dà diritto a ricevere una quota di premio supplementare.

2.4.6 AUMENTI DI SUPERFICIE

L'ampliamento della superficie oggetto dell'azione non è ammissibile a finanziamento, a eccezione del caso indicato al punto 2.4.4.8 in cui l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici sia necessario per rispettare il requisito di incidenza minima sulla SAU.

In tal caso anche la superficie aggiuntiva verrà riconosciuta a premio, se ne ricorrono le condizioni.

2.4.7 AGEVOLAZIONI PREVISTE

Nel PSR 2000-2006 sono riportati i premi annui previsti (euro/mq), riferiti alle superfici effettivamente interessate dagli elementi ambientali e paesaggistici.

Il rispetto dei massimali annui di premio/ha, previsti dall'allegato al reg. (CE) 1257/99, viene garantito in riferimento alla SAU aziendale, tenendo conto anche dei premi eventualmente percepiti dal beneficiario in virtù di altre azioni agroambientali. Nella misurazione delle superfici viene considerata anche la fascia di rispetto inerbita, a condizione che occupi superficie potenzialmente coltivabile dal beneficiario. Se la fascia di rispetto supera la larghezza massima prevista la parte eccedente non viene conteggiata nel calcolo del premio.

Per le *formazioni preesistenti*, ai fini dell'erogazione del premio la superficie effettivamente interessata comprende anche la fascia di rispetto, limitatamente alla proiezione media della chioma delle piante marginali. L'eventuale superficie che, nell'ambito della fascia di rispetto, eccede la proiezione della chioma (fino alla larghezza massima di 4 metri) può beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non di quello per la manutenzione).

Per i *nuovi impianti*, la superficie effettivamente interessata comprende anche la superficie mantenuta libera da infestanti (lavorazioni, pacciamatura) a lato del filare marginale, fino alla larghezza di 1 m per lato. L'eventuale striscia inerbita a margine di tale fascia (fino alla larghezza massima complessiva di 4 metri) potrà beneficiare del premio relativo alla compensazione per la mancata coltivazione (non dei premi per l'impianto e la manutenzione).

³ circolare regionale n. 6283 del 5/5/2005

Per le formazioni arbustive o arboree di nuova realizzazione la prima annualità di premio si riferisce a impianti effettuati nella primavera dell'anno in questione o nell'autunno dell'anno precedente.

Per i filari impiantati su argini di risaia viene considerata unicamente la superficie relativa all'argine, consentendo all'agricoltore il rafforzamento dello stesso.

Le aziende aderenti a un progetto collettivo beneficiano di una maggiorazione pari al 10% del premio/ha.